

# STATUTO DELLA FONDAZIONE COLONIA IL GIRASOLE

## 1. Denominazione e sede

Sotto la denominazione FONDAZIONE COLONIA IL GIRASOLE viene costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80ss Codice civile svizzero.

La sede della Fondazione è Lugano

## 2. Scopo

La Fondazione ha per scopo la gestione di colonie di vacanza con particolare riguardo alle colonie integrate a favore dei bambini ticinesi e/o domiciliati in Ticino, indipendentemente dalla loro religione o provenienza.

## 3. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio iniziale di Fr. 5'000.—(cinquemila), dedicato dalle fondatrici, potrà essere aumentato mediante donazioni o legati che perverranno alla Fondazione.

## 4. Organi della Fondazione

La Fondazione è retta dagli organi seguenti:

- a) Il Consiglio di Fondazione
- b) L'ufficio di controllo

Il primo Consiglio di fondazione e il primo ufficio di revisione sono stati nominati dalle fondatrici. *In seguito, il Consiglio di fondazione provvederà a sostituire i membri uscenti mediante cooptazione; procederà altresì ogni anno alla nomina dell'ufficio di revisione.*

## 5. Il Consiglio di fondazione

Il Consiglio amministra il patrimonio della fondazione e mette in atto la realizzazione del suo scopo.

*Il Consiglio di fondazione, massimo organo della fondazione, si compone di un minimo di cinque membri. I membri del Consiglio agiscono a titolo onorifico; essi hanno diritto unicamente alla rifusione delle spese vive.*

Il Consiglio di fondazione rappresenta legalmente la fondazione; esso si costituisce *de se. Nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario/cassiere e stabilisce il diritto di firma dei suoi membri.*

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le decisioni per corrispondenza devono essere prese all'unanimità.

*Il Consiglio di fondazione affiderà la conduzione della colonia a una persona o più persone di sua fiducia. Verrà allestito un regolamento dei diritti e obblighi delle responsabili e delle loro collaboratrici.*

## 6. L'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esamina annualmente i conti della Fondazione e presenta un rapporto scritto al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza. Esso è composto da almeno due membri.

## 7. Autorità di sorveglianza

La Fondazione è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento cantonale delle istituzioni cui il Consiglio sottoporrà ogni anno un rapporto dell'attività svolta nonché i conti e il rapporto dell'ufficio di revisione.

## 8. Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione l'intero patrimonio sarà devoluto ad un ente di utilità pubblica che segue uno scopo analogo.

## 9. Disposizioni finali

Per quanto lo statuto non dispone, sono applicabili le norme degli artt. 80ss Codice civile svizzero.

Testo approvato dal Consiglio di fondazione il 27.3.2002 e 24.2.2003.